

Il piano controlli 2024 dell'Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni sulla prassi

# Consulenze fiscali condizionate

## Risposte in presenza di obiettiva incertezza normativa

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**R**isposte agli interpelli e consulenze giuridiche dell'Agenzia delle entrate condizionate. Necessaria la presenza di obiettive condizioni di incertezza e l'assenza di documenti interpretativi già emanati, in attesa dei decreti necessari per definire il servizio di consultazione semplificata, nonché la misura e modalità del versamento del contributo modulato sulla tipologia dei contribuenti e sui relativi volumi d'affari o entità dei ricavi.

Queste le indicazioni, in tema di gestione degli atti di prassi e delle istanze di interpello, nonché della consulenza giuridica, presenti nella direttiva interna dell'Agenzia delle entrate, avente a oggetto gli indirizzi operativi per l'anno in corso (2024), destinato agli uffici periferici.

Si ricorda, innanzitutto, che la riforma fiscale ha riformato le modalità di confronto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria con l'istituzione di numerosi tipi di interpelli, ciascuno con una specifica funzione (interpretativo, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo, probatorio e altro), al fine di fornire risposte più mirate e di gestire in modo più efficiente le diverse tipologie di richieste.

Il servizio non sarà più gratuito e la tariffa varierà a seconda del tipo di contribuente, del valore e della complessità della questione ma anche in base, si apprende, del volume d'affari o dall'entità dei ricavi, con l'ulteriore obiettivo di generare risorse da investire nella formazione del personale dell'agenzia, al fine di garantire un servizio più efficiente e qualificato.

La riforma ha introdotto anche l'istituto della consulenza

semplificata, indirizzata principalmente a persone fisiche, non residenti e contribuenti di minori dimensioni da sviluppare mediante l'uso di un sistema di intelligenza artificiale, al fine di fornire risposte immediate a quesiti di natura generale. Dalla direttiva richiamata (§ 3.1), confermati gli obiettivi di realizzare un dialogo trasparente e dinamico tra contribuenti e Agenzia delle entrate ma anche al fine di razionalizzare le attività, si rileva che l'istituto dell'interpello sarà limitato, ai fini della stessa ammissibilità (Agenzia delle entrate, circ. 4/E/2021 § 2.1), dalla presenza di obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione delle disposizioni e sull'interpretazione delle norme tributarie, in totale assenza di documenti interpretativi già emanati, come già indicato nella relazione illustrativa a commento dell'art. 4 della legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) sulla revisione dello statuto dei contribuenti.

Peraltro, il legislatore, con il dlgs 219/2023, ha introdotto alcune novità sul tema, concernenti le modalità di accesso all'istituto, l'indicazione dei soggetti legittimati a presentare le varie tipologie di interpelli, l'istruttoria per la predisposizione della risposta, i termini perentori per l'invio del parere e il carattere facoltativo degli interpelli disapplicativi. A tali indicazioni si aggiungono ulteriori condizioni per l'ammissibilità, in aggiunta a quelli già indicati dall'art. 5 del dlgs 156/2015, ovvero quelle relative dall'utilizzo del servizio di consultazione semplificata, di cui all'art. 10-nonies della legge 212/2000, che consiste in una banca dati nella quale sono

contenuti tutti i documenti di prassi (risposte a istanze di consulenza giuridica e di interpello, risoluzioni e ogni altro atto interpretativo) mediante la quale il contribuente formula una richiesta relativa a un caso concreto e la banca dati, il cui utilizzo è gratuito, individuerà una soluzione al quesito; l'utilizzazione del servizio è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello (comma 4, dell'art. 10-nonies della legge 212/2000). Potranno avvalersi della consultazione semplificata, dopo l'emanazione dei decreti attuativi, le persone fisiche, anche non residenti e i contribuenti di minori dimensioni, come società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del dpr 917/1986, che applicano il regime di contabilità semplificata (comma 2 dell'art. 10-nonies). L'ulteriore condizione, infine, riguarda il versamento di un contributo, la cui modalità e misura sono demandate a un provvedimento ad hoc del ministero dell'economia e delle finanze in attesa di emanazione, con la conseguenza che, in attesa del decreto, le istanze di consultazione semplificata dovranno essere gestite come istanze di interpello e le stesse non dovranno ritenersi subordinate al versamento del contributo previsto ma non ancora definito.

— © Riproduzione riservata —

